



Approvato dal Consiglio d'Istituto il 18.12.2012

Premessa

In base all'art. 45 del D.P.R. n. 416/74, all'atto del rinnovo degli Organi Collegiali annuali, si costituisce un Comitato Genitori dell'Istituto, che rimane in carica fino all'insediamento di quello successivo.

REGOLAMENTO

Art. 1 - Compiti e finalità del Comitato dei Genitori

Il Comitato dei Genitori nasce con lo scopo di consentire e promuovere, in una prospettiva propositiva, la partecipazione dei genitori alla vita dell'Istituto. Il Comitato collabora e fornisce supporto decisionale ai genitori eletti nel Consiglio di Istituto.

Il Comitato dei Genitori può:

- promuovere attività di formazione e informazione per genitori e studenti;
- proporre e/o organizzare attività collaterali alla didattica curricolare;
- proporre, gestire o contribuire a gestire servizi scolastici e assistenziali finalizzati al buon funzionamento dell'Istituto;
- convocare l'Assemblea dei genitori (art. 45 D.P.R. 416/74).

Art. 2 - Composizione del Comitato dei Genitori

Compongono il Comitato dei genitori:

- a) Un genitore per classe individuato tra i due rappresentanti eletti in ciascun Consiglio di Classe, salvo esplicito parere contrario del genitore stesso; in mancanza di indicazione prevale il genitore più votato;
- b) I genitori eletti nel Consiglio di Istituto;
- c) I genitori candidati al Consiglio di Istituto;
- d) Tutti i genitori che, pur non essendo rappresentanti di classe, intendono offrire la loro disponibilità.

Art. 3 - Organi del Comitato dei Genitori

- a) Nella prima riunione i genitori del Comitato eleggono il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, e altri sei genitori che insieme costituiscono la Giunta, di nove componenti. Almeno un componente della Giunta è scelto tra i rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto. È auspicabile la presenza di un rappresentante per ciascun indirizzo;
- b) Il Presidente e gli altri genitori in Giunta stendono l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente convoca e presiede le riunioni, cura i rapporti, anche di natura economica, con enti pubblici e privati.
- c) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o altro impedimento.
- d) Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Comitato che sottoscrive insieme al Presidente e accompagna con la sua firma ogni altro atto formale assunto dal Presidente.
- e) La Giunta, coordinata dal Presidente, dà esecuzione alle decisioni del Comitato.
- f) La prima riunione annuale del Comitato viene convocata e presieduta, fino al momento dell'elezione del Presidente, dal Presidente del Comitato dei Genitori uscente.

Art. 4 - Convocazione del Comitato

- a) Il Comitato si riunisce di norma tre volte l'anno.

- b) È il Presidente che lo convoca mediante avviso scritto via studenti e/o tramite email, con almeno cinque giorni di anticipo. In casi di urgenza l'intervallo può essere ridotto a un giorno.
- c) Avviso della convocazione, contenente l'ordine del giorno, con la data e l'ora, comparirà, a cura della Giunta, sul sito dell'Istituto, nella sessione dedicata ai genitori.
- d) Il Comitato si riunisce anche su richiesta di almeno il 20% dei suoi componenti o il 20 % dei genitori, comunque su convocazione del Presidente del Comitato.
- e) Il Presidente concorda con il Dirigente Scolastico una sede idonea dove svolgere di norma le riunioni. Per l'utilizzazione è necessario un preavviso di almeno cinque giorni. In caso di assoluta urgenza l'intervallo si può ridurre ad un giorno.

Art. 5 - Organizzazione delle sedute

- a) Per la validità delle convocazioni si richiede la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato in prima convocazione.
- b) Si delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Si vota per alzata di mano. Si adotta il voto segreto se la maggioranza lo richiede o se la decisione da assumere riguarda le persone.
- c) Le riunioni del Comitato sono sempre aperte per tutti i genitori i quali potranno intervenire con richieste e suggerimenti diversi dall'Ordine del giorno solo dopo l'esaurimento dello stesso.
- d) In ragione degli argomenti che compaiono nell'ordine del giorno, possono essere invitati alle riunioni del Comitato il Dirigente Scolastico o un suo delegato, rappresentanti delle amministrazioni civiche e scolastiche locali (Comune, Distretto...), nonché, a titolo consultivo, qualificati "esperti".
- e) Degli argomenti discussi e delle decisioni conseguenti si informano gli Organi Collegiali, in particolare il Consiglio d'Istituto ed i genitori, mediante la pubblicazione del verbale sul sito dell'Istituto, nella sezione dedicata ai genitori, e/o via studenti e/o tramite email.

Art. 6 - Organizzazione del lavoro del Comitato

- a) All'inizio di ciascun anno scolastico il Comitato formula un programma di lavoro con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere. Qualora necessario, si formula anche un bilancio preventivo di tipo economico.
- b) Il Comitato può organizzare la sua attività in gruppi ristretti (Commissioni di Lavoro) formati di preferenza da genitori motivati e competenti sulla questione da affrontare. Periodicamente ciascun gruppo informa la giunta sullo svolgersi della sua attività.
- c) A fine anno si svolge una verifica degli obiettivi raggiunti e dei problemi ancora aperti. Questa memoria storica è la base informativa su cui il Comitato successivo programma la propria attività.
- d) Qualora necessario, la verifica degli obiettivi raggiunti può essere accompagnata da un bilancio a consuntivo, la cui redazione dovrà seguire le norme civili e fiscali in vigore per le associazioni non a scopo di lucro.

Art. 7 - Sostituzione dei componenti del Comitato dei Genitori durante l'anno scolastico

- a) Se viene meno la disponibilità di un componente della Giunta, egli è sostituito con la procedura prevista dall'art. 3.
- b) I membri della giunta possono essere sfiduciati e sostituiti in corso di mandato dal Comitato dei genitori con la procedura prevista negli articoli 4 e 3.
- c) I genitori del Comitato, non impegnati nella Giunta, non sono sostituibili.

Art. 8 - Modifiche del presente regolamento

Il presente regolamento è inviato per conoscenza al Consiglio di Istituto. Il Comitato dei Genitori può modificarlo nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento del Consiglio di Istituto. Le modifiche vanno altresì comunicate al Consiglio d'Istituto.

Art. 9 - Norme non previste

Per tutti i casi non espressamente previsti dal presente regolamento si applicano le norme del Regolamento del Consiglio di Istituto